

## CIRCOLARE 2019/7

Torino, 22 novembre 2019

Nostra rispettabile clientela

OGGETTO: PRESENTAZIONE DELL' F24 TRAMITE SERVIZI TELEMATICI.

A seguito del Collegato Fiscale tutti i soggetti che intendano effettuare la compensazione di somme a credito, con riferimento ai crediti maturati **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**, sono tenuti ad utilizzare **esclusivamente ENTRATEL O FISCONLINE** per la presentazione telematica del modello F24 (sia con saldo a zero, sia con saldo positivo).

La nuova disposizione **si applica** sia ai **titolari di partita IVA** sia ai **privati**.

Pertanto, dal citato periodo d'imposta, non è più possibile l'utilizzo dei servizi di *home banking, remote banking o altri messi a disposizione da banche e poste* per la trasmissione dei modelli F24 che contengano compensazioni di debiti e crediti.

**L'obbligo riguarda anche** i crediti maturati in qualità di **sostituto d'imposta per il recupero** delle eccedenze di versamento e dei rimborsi/bonus erogati ai propri dipendenti come, ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus Renzi (i famosi 80 euro).

Quanto precede è disposto dal D.L. 26 ottobre 2019 n.ro 124 (c.d. "*collegato fiscale*") che ha ampliato i casi in cui è obbligatorio avvalersi dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate: ENTRATEL e FISCONLINE nonché la platea dei soggetti tenuti a questo nuovo adempimento.

Il comma 2 dell'art. 3 del citato Decreto Legge ha modificato l'art. 37, comma 49-bis del D.L. 223/2006 che ora dispone:

*<< I soggetti (...), che intendono effettuare la compensazione ..... del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Imposta sul Valore Aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (...)*

Ricordiamo infine:

- che è vietata la compensazione in presenza di crediti erariali iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500,00;
- che i crediti erariali sono liberamente compensabili nel limite di euro 5.000,00;
- che i crediti fiscali superiori ad euro 5.000,00 debbono essere assistiti da visto di conformità.

Cordialità.

R. Caretta, D. Notarnicola e L. Scalise